



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 57 del 02/07/2020

OGGETTO: D.P.C.M. 11 giugno 2020 - art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale

IL SINDACO

VISTE le proprie Ordinanze sindacali in materia di Trasporto Pubblico Locale che qui si intendono interamente richiamate:

- n. 21 del 14/03/2020 – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 12 marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID 19 - Applicazione misure di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11 marzo 2020;
- n. 24 del 01/04/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 12 marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID 19 - Applicazione misure di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11 marzo 2020;
- n. 28 del 06/04/2020 - Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- n. 31 del 11/04/2020 - Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 36 del 30/04/2020 - Emergenza Covid-19. Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 215 del 28 aprile 2020 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
- nr. 44 del 15/05/2020 Protezione Civile - Emergenza COVID19 - Rimodulazione servizio di Trasporto Pubblico Locale.

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 273 del 29 Giugno 2020 avente ad oggetto: "DPCM 11 giugno 2020 - art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario con decorrenza 1 luglio 2020" con la quale è demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

RITENUTO, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni d'intervenire, con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

RITENUTO, altresì, quindi di adottare su tutto il territorio cittadino, **a decorrere dalla data del 3 Luglio 2020** specifiche misure volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in ottemperanza alle limitazioni di cui ai D.P.C.M. sopra menzionati e, dall'altra, al

mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/ 2000 (T.U. Enti locali) e s.m.i.;
- il D.lgs. 285/ 1992 ("Codice della strada") e s.m.i.;
- il D.P.R. 495/1992 e s.m.i., per i motivi di cui alle premesse,

ORDINA

A DECORRERE DAL 3 LUGLIO 2020

1. **E' consentita la ripresa del trasporto pubblico locale di linea, a pieno carico, limitatamente ai soli posti a sedere** per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente **e fermo l'obbligo di usare a bordo protezioni delle vie respiratorie;**
2. le attività di trasporto pubblico di linea urbano ed i limiti per i posti in piedi per tutti i servizi di linea, non di linea e autorizzati, sono espletate, da tutte le imprese, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell'allegato 15 dello stesso D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché del protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell'allegato 14 dello stesso D.P.C.M. che qui si intendono, in ogni caso, riportate;
3. **la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale deve essere eseguita** nel rispetto dei programmi di esercizio come da vigenti contratti di servizio **ripristinando la piena operatività del servizio** prevista per ciascun periodo dell'anno;
4. le società di trasporto automobilistico, ai fini del monitoraggio e della riprogrammazione dei servizi stessi, sono tenute all'applicazione di quanto previsto dagli allegati 14 e 15 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dalle presenti disposizioni ed hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Puglia, con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi;
5. **nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale si ritengono necessarie le seguenti misure** che, in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, potranno anche essere rimodulate:
 - deve essere garantita un'**adeguata capillare informazione al personale** addetto e comunicazione **all'utenza**, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace **relativa alle misure igienico-comportamentali**, richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
 - deve essere garantita un'**adeguata capillare informazione e comunicazione all'utenza** relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'**app. "Immuni"**, promossa dal Ministero della Salute **per il tracciamento dei contatti (contact tracing)** e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività.
 - **garantire che i flussi di entrata e uscita dal mezzo siano separati**, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
 - **tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
 - **i passeggeri devono procedere, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;**
 - **il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante**, mediante gli impianti di condizionamento e mediante l'apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata, provvedendo ad inibire la temporizzazione della chiusura delle

- porte esterne. Qualora possibile e compatibile con i vincoli di velocità e sicurezza per i mezzi diversi da quelli utilizzati per il trasporto ferroviario, il ricambio dell'aria potrà essere assicurato anche attraverso l'apertura dei finestrini e di altre prese di aria naturale;
- per quanto riguarda per gli impianti di condizionamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - deve essere prevista **una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto** con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi di trasporto dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante, per utilizzo della clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del turno di esercizio giornaliero. Per i mezzi non dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.

DISPONE

- a cura della Società ATAF S.p.A. di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente della presente ordinanza, quanto sopra mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;
- **di demandare a ATAF S.p.a. l'attuazione della presente ordinanza** e al Comando di Polizia Locale di Foggia di effettuare controlli in merito alla presente disciplina;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia a:
 - Presidente della Società A.T.A.F. S.p.A., Prefetto della Provincia di Foggia, , Questore di Foggia, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Locale, Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.



IL SINDACO

Franco Landella